

Il 21 novembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 271 il Decreto-Legge 175/2025 sulle misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 per la produzione di energia rinnovabile, entrato in vigore il 22 novembre.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 novembre, contiene anche la disciplina sulle aree idonee, inizialmente prevista nel più volte rinviato DL Energia.

Il decreto interviene da un lato sui crediti d'imposta del Piano Transizione 5.0, per incentivare gli investimenti delle imprese in tecnologie capaci di ridurre i consumi energetici, e, dall'altro, modifica la normativa sulle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il tema **Transizione 5.0**

Premessa, la positività della ventilata semplificazione delle procedure, si formulano le seguenti osservazioni puntuali.

Art.1 - Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0

Comma 1 (chiusura anticipata prenotazioni)

Com'è noto lo scorso 7 novembre il MIMIT (D.D. del 6 novembre ore 21.35) ha sancito l'esaurimento dei fondi a valere sul PNRR per il **credito d'imposta transizione 5.0** (art. 38 D.L. 19/2024), scesi da 6,23 miliardi a **2,5 miliardi** per l'effetto della rimodulazione concordata con la Commissione europea).

Riconosciamo come atto necessario questa riduzione concordata con la Commissione UE (visto il ritmo blando di prenotazioni registrato nel 2024 e per ampia parte del 2025), al fine di non perdere in toto i finanziamenti PNRR (investimento 15- Transizione 5.0 Missione 7) per la concreta impossibilità di raggiungere il target dei 6,3 miliardi. Pur con rammarico, per coerenza, non possiamo quindi non riconoscere l'opportunità dello stop anticipato al 27 novembre delle prenotazioni²: al 20 novembre i fondi

² Più nel dettaglio (fermo restando il completamento dell'investimento entro il 31/12/2025) con il DL 175 è stato anticipato **al 27/11/2025** il termine ultimo per presentare le comunicazioni preventive, complete di certificazione "ex ante" di riduzione dei consumi energetici la cui eventuale carenza, in ogni caso, non potrà essere sanata;

prenotati erano arrivati a 3,9 miliardi e - notizia di oggi³ - hanno chiuso a **4,8 miliardi**.

Preme in ogni caso ricordare che durante l'incontro con le categorie (20 novembre u.s. al MI MIT) il **Ministro Urso**, avallato dal Ministro Giorgetti, ha assicurato che **“nessuno verrà lasciato indietro”**, ferma restando (come previsto dalla norma in analisi) la suddetta chiusura anticipata affinché sia possibile **“arrivare a metà dicembre con una fotografia precisa dei fabbisogni, necessaria per programmare le coperture finanziarie con gli strumenti più adeguati”**.

Ciò premesso **non possiamo**, tuttavia, **sottacere**:

- **le difficoltà** di chi si è imbattuto nella misura, ma anche di chi non affrontata per eccesso di complessità⁴; a conti fatti le imprese **hanno avuto meno di 15 mesi**⁵ per capire, scegliere, prenotare e (un mese in più fino a fine dicembre) per completare il tutto;
- **le molte criticità** (rilevate soprattutto per quanto disposto dai commi 2 e 3) derivanti da **procedure** d'urgenza che si aggiungono ad una misura nata troppo complessa (da cui indubbiamente anche i motivi delle scarse prenotazioni fino alla prima parte del 2025) a cui è stato complessivamente concesso troppo poco tempo, da qui i ritardi nelle prenotazioni;
- che questa vicenda **rappresenta quindi una pagina negativa** in termini di credibilità del sistema degli incentivi - nello stesso tempo in cui si è licenziato un condivisibile “Codice” dei medesimi - e sostegno all'economia; vicenda che interviene peraltro in un contesto geopolitico “orribile”, dove l'economia sta rallentando, e in uno scenario che, con la Legge di Bilancio 2026, tratteggia orizzonti di troppo breve durata; si auspica, in sostanza, che le nuove/misure per l'iper ammortamento previste per il 2026 siano estese a un orizzonte almeno Triennale in modo da offrire alle imprese tempi ragionevoli⁶.

per quelle presentate dal 7/11/2025 al 27/11/2025 (ore 18) *“in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione o di informazioni incomplete o non leggibili”*, su richiesta del GSE, l'impresa richiedente dovrà provvedere all'integrazione entro il *“termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025”*.

³ Cfr II sole 24 ore del 2/12/2025, pag. 1 e 3.

⁴ Almeno 8 fra: comunicazioni preventive, intermedie, di completamento; certificazioni ex ante ed ex post per la riduzione dei risparmi energetici; comunicazione requisiti PNRR; perizia requisiti beni allegato A e B con interconnessione; certificazione contabile.

⁵ Le disposizioni attuative dell'articolo 38 del D.L. 19/2024 sono state pubblicate a luglio 2024 (Decreto MIMIT di concerto con il MEF del 24/7/2024) e le prenotazioni sono state **fermate** al 27 novembre 2025.

⁶ Non va trascurato di considerare che anche il sistema manifatturiero sta attraversando una fase di progressivo indebolimento. Come evidenziato in un recente studio Unioncamere, le aziende manifatturiere iscritte al Registro imprese sono calate da 744mila del 1995 (13,8% del totale) a 497mila (8,5% del totale) con cali marcati per elettronica, mobili e tessile con tenuta, invece, per meccanica e beni strumentali.

Comma 2 (doppie prenotazioni)

La norma precisa che, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione, l'impresa non può presentare domanda sia con l'istruttoria del 5.0 sia⁷ con quella del 4.0.

Per tratteggiare il quadro nelle risorse da finanziare con i prossimi provvedimenti la norma introdotta dal D.L. 175 ha quindi declinato il divieto di cumulo con i **crediti d'imposta 4.0** (art. 1 co. 1051 ss L. 178/2020) specificando che ***“le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero al 22/11/2025, ndf) hanno presentato domanda per accesso ad entrambi i crediti d'imposta ... devono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta”***.

Fin qui nulla da eccepire se non fosse che:

- è stato chiarito **solo il 25 novembre** (per la scadenza del 27 novembre), con un avviso pubblicato sul sito MIMIT, che l'opzione andava gestita rispondendo ad una PEC trasmessa dal GSE, contenente un modello (vuoto da compilare a cura dell'impresa) di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per manifestare la rinuncia alle prenotazioni “duplicate”;
- le **istruzioni** per compilare le 3 tabelle contenute nel citato modello sono state **pubblicate a mattinata inoltrata** (sul sito MIMIT) **del 27 novembre** (a poche ore, cioè, dalla scadenza del termine fissato dal decreto in analisi);
- il modulo della citata DSNA evidenzia che ***“tutti i codici pratica non riportati nelle tabelle 2e 3 sono da intendersi oggetto di rinuncia”***;
- non tutte le imprese hanno ricevuto la PEC dal GSE e - pertanto - potrebbero anche avere ignorato il provvedimento in esame e quelle “fortunate” (che hanno cioè ricevuto la PEC) hanno avuto, in sostanza, **meno di 24 ore lavorative** per capire e agire (non ci risulta che qualcuno abbia ricevuto la PEC prima del 25).

La norma (quarto periodo del secondo comma), prescrive inoltre che ***“[n]ei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito”*** e che ***“(i)l GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate”***.

Non è chiara, inoltre, la portata di questa nota pubblicata sul sito del GSE.

⁷ Comportamento frutto dell'incertezza originata sia dalla complessità del 5.0 sia dall'esaurimento delle risorse 7/11/2025 oppure anche da mancate risposte del GSE a prenotazioni di pratiche precedenti

Transizione 4,0 - Transizione 5.0

27/11/2025

DIVIETO DI CUMULO TRANSIZIONE 4.0 - TRANSIZIONE 5.0

Con riferimento al divieto di cumulo dei crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 e dal Piano Transizione 4.0, si dà avviso che il riscontro alla PEC inoltrata dal GSE deve essere trasmesso allo stesso GSE entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In particolare, si ricorda che il soggetto beneficiario dovrà:

- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmare la DSAN digitalmente.
- Trasmettere la DSAN firmata tramite PEC all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it nelle

tempistiche sopra indicate.

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la Guida contenente le modalità con cui compilare la DSAN [\(link\)](#).

Si tratta di una estensione informale non prevista dal decreto in analisi - nel qual caso sarebbe opportuno precisarlo in sede di conversione - oppure dei 5 giorni cui fa riferimento il **quarto periodo del comma 2** per le pratiche già completate?

Fermo restando che nessuna nuova prenotazione 5.0 può essere ammessa dopo il 27/11/2025, **ci pare opportuno che in sede di conversione** del decreto intervenga il legislatore precisando che non perde il beneficio chi non ha ricevuto alcuna PEC dal GSE entro il 27 novembre, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma e l'obbligo di risposta ad eventuali richieste e istruttorie del GSE successive alla data citata.

Tornando ai numeri in gioco (i 4,8 miliardi a fronte di 2,5 miliardi stanziati ovvero ad uno **scoperto di 2,3 miliardi**) leggiamo sulla stampa odierna⁸ che *“anche ipotizzando che due terzi dei progetti decadano, restano da trovare almeno 800 milioni”*. Ci preoccupa il fatto che si ipotizzi una “decadenza” di 2/3 dei progetti, auspicando, piuttosto, che si tratti non di decadenze ma della pulizia di cumuli “prenotativi” oggetto della DSAN a sensi del comma 2 in analisi.

Tornando, invece, alle rassicurazioni del Ministro Urso circa il fatto che nessuno sarebbe rimasto indietro per le regolari prenotazioni 5.0 fino al 27/11/2025 non è chiaro il terzo periodo del comma 2 nella parte in cui si precisa che qualora l'Impresa opti per il 5.0 *“in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica dei requisiti, resta salva la facoltà di accesso in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (ovvero al credito 4.0),*

⁸ Cfr II sole 24 ore del 2/12/2025, pag. 1 e 3.

comunque (anche in questo caso) nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta". Si osserva, infatti, che anche le risorse del 4.0 risulterebbero terminate al 11/11/2025 (nota sito GSE) salvo eventuali (ri) accrediti di fondi per effetto del mancato proseguimento delle istruttorie e delle retro indicate opzioni che dovevano essere eseguite entro il 27/11/2025.

Comma 3 (rafforzamento ruolo GSE)

Il comma 3 introduce anche modifiche al sistema dei controlli attribuendo maggiore autonomia al GSE (prima solo ausilio del MIMIT) che:

- (i) ha il compito di vigilare sui soggetti che rilasciano le certificazioni, verificando sia la correttezza formale sia la sostanza dei documenti;
- (ii) sulla base della documentazione tecnica e delle informazioni fornite dalle imprese, controlla che i requisiti per ottenere il beneficio siano effettivamente rispettati provvedendo, se emerge la mancanza dei presupposti, all'annullamento delle prenotazioni dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate (per il recupero del credito con interessi e sanzioni) nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione alla stessa dell'elenco delle imprese beneficiarie.

In eventuali contenziosi tributari, il GSE partecipa come litisconsorte necessario.

Nel ricordare che per il completamento dell'investimento transazione 5.0 la norma primaria (sul punto non modificata) prevede il termine del 31/12/2025 (con pratiche di completamento e documentazione ex post da presentare entro il 28/2/2026) non possiamo non sottolineare come in questi giorni il GSE abbia recapitato richieste documentali, **per pratiche prenotate ma non ancora concluse; istruttorie che** richiedono anche documenti che è possibile produrre solo a progetto completato (si veda **la perizia richiamata al punto 9** del fac-simile che segue) fornendo tempistiche molto stringenti (10 giorni) pena "l'adozione dei conseguenti provvedimenti".



Oggetto: Progetto di innovazione di cui al Decreto Interministeriale 24 luglio 2024 (di seguito anche: **Decreto Transizione 5.0**) identificato dal codice [REDACTED] Soggetto Beneficiario: [REDACTED]. Richiesta di integrazione documentale.

Il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (di seguito: GSE) è il soggetto che si occupa di verificare il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese per l'accesso al beneficio di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e al Decreto Transizione 5.0. In tale ambito, il GSE, con riferimento al progetto identificato con il codice [REDACTED], ha provveduto a recepire la comunicazione relativa all'avvenuta effettuazione degli ordini con un pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo del progetto (c.d. conferma 20).

Il GSE, ai sensi del comma 16 dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 così come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, dell'art. 20 del Decreto Transizione 5.0, è il soggetto deputato ad effettuare i successivi controlli sui progetti di innovazione già ammessi alla fruizione del credito di imposta o che hanno presentato istanza in tal senso, al fine di verificare:

- la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti;
- la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post.

In tale ambito, si richiede al Soggetto Beneficiario di trasmettere la seguente documentazione:

- relazione tecnica relativa alla certificazione ex ante;
- scemi d'impianto rappresentativi dell'interconnessione tra la struttura produttiva e/o il processo interessato con i sistemi di produzione e/o prelievo dei vettori

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pibudski, 92
Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. 02075430202 - R.E.A. di Roma n. 303934 - Cap. Sociale: € 26.000.000,00 I.V.
Tel. +39.0680111 - info@pec.gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16

Copia: LGC_VIS_FER

- energetici/combustibili impiegati, con evidenza del posizionamento dei misuratori qualora presenti;
- foglio di calcolo contenente l'algoritmo per la determinazione dei risparmi e il dettaglio di tutti i dati utilizzati (consumo, variabili operative etc.);
- nota descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori sull'intervento con indicazione esplicita:
 - della data di conclusione dei lavori attesa, supportata da diagramma di GANTT relativo al progetto di innovazione;
 - del sussistere delle condizioni per l'effettivo completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2025;
- nota descrittiva delle spese sostenute con un dettaglio che consenta una riconciliazione fra ordini, fatture e documenti di pagamento del progetto;
- copia delle fatture riferite al progetto e degli eventuali contratti di leasing;
- copia di tutti gli ordini effettuati sin ora per il progetto;
- copia della documentazione di pagamento delle fatture sin ora pagate;
- perizia asseverata circa le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del programma di innovazione che ne certifichi:
 - la riconducibilità agli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n.232;
 - l'interconnessione al sistema aziendale.

Si prega di trasmettere la suddetta documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: controllitransizione@pec.gse.it entro **10 giorni** dalla ricezione della presente, avendo cura di:

- trasmettere la documentazione unicamente da un indirizzo di posta elettronica certificata;
- indicare nell'oggetto: [REDACTED] **trasmissione documenti richiesti**.

Si rammenta che l'invio della documentazione richiesta nei termini indicati costituisce un adempimento necessario ai fini dello svolgimento dei controlli necessari per il corretto riconoscimento degli incentivi pubblici. La mancata produzione dei documenti richiesti, necessari per i controlli di cui al comma 16 dell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 così come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, e all'art. 20 del Decreto Transizione 5.0., **comporterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti.** ←

Distinti saluti

Il Direttore
Daniele Bacchicchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del D.lgs 39/93, convalidata digitalmente

*I suggerimenti per il futuro: istituire un **cassetto digitale** unico per la gestione degli incentivi d'impresa*

La complicata vicenda affrontata, d'urgenza, dall'articolo 1 del D.L. 175 si aggiunge a molte altre complicazioni a cui gli operatori sono continuamente sottoposti. In termini di incentivi il culmine della complicazione si è raggiunto con la gestione degli incentivi Covid e (a dicembre 2022) l'autocertificazione Temporary Framework.

Tutt'altro che indolore (e non per negligenza degli operatori) è stata anche la gestione dei crediti d'imposta 4.0 (art. 1, co. 1051, ss L. 178/2000) definiti automatici ma che, di automatico, non hanno più nulla dopo l'introduzione - dal 2024 - di comunicazioni necessarie al controllo delle risorse stanziato; il controllo va bene ma non con procedure "improvvisate"⁹.

⁹ Si ricorda brevemente che: l'articolo 6 del D.L. 39/2024 (decreto "salva conti") entrato in vigore il 30/3/2024 ha introdotto l'obbligo ai fini della fruizione del credito - della comunicazione preventiva e consuntiva al MIMIT rinviando ad apposito Decreto Dirigenziale (ovvero D.D. 24/4/2024); nelle more dell'adozione del predetto D.D., l'AdE (risoluzione 19/E), nella serata di venerdì 12/04/2024, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti con codice tributo 6936 e 2936 con anno di riferimento 2023 o 2024 (la situazione ha letteralmente spiazzato gli operatori che avevano già disposto gli F24 in scadenza lunedì 16/4/2024 che post sospensione sono stati pure scartati); con FAQ AdE

Torniamo pertanto a sottolineare - lo abbiamo fatto anche alle recenti audizioni sullo schema del Codice degli Incentivi (AG 294) - la **necessità di implementare un portale unico digitale** a cui tutte le Amministrazioni (Ministeri, Regioni, CCIAA, Agenzia entrate, ecc.) dovrebbero fare riferimento per progettare e disporre le misure (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, sgravi, detassazioni, ecc.) in modo che ogni operatore possa disporre di un proprio cassetto per gestire le istruttorie, l'implementazione e l'integrazione dei dati per i controlli, nonché l'aggiornamento automatico del Registro Nazionale Aiuti (RNA). La X Commissione della Camera, ha invitato il Governo (parere del 29/10/2025 allo schema citato) a valutare l'opportunità di inserire (nell'articolo 3, dopo il comma 3, dello schema citato) una disposizione che preveda l'interoperabilità tra RNA, piattaforma *Incentivi.gov.it* e Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa ***“in modo da garantire uno sportello unico digitale per gli incentivi”***. Purtroppo non ci sembra che tale spunto sia stato colto nel testo di seconda lettura del CdM (20/11/2025); rimane invece salda la previsione (a nostro giudizio proco condivisibile) del comma 1, dell'articolo 3, secondo cui *“resta ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi”*.

Con una piattaforma unica - ben progettata - la vicenda dell'esaurimento fondi e delle doppie prenotazioni dei crediti 5.0 e 4.0 **avrebbe potuto essere gestita molto più semplicemente** da ogni operatore entrando nel proprio cassetto per revocare le prenotazioni duplicate.

Servirebbe, insomma, uno sforzo che coinvolga tutta la PA (Ministeri competenti, Regioni, CCIAA, ecc.), previo il confronto con le associazioni che rappresentando le imprese e i professionisti, affinché si studi la creazione di un portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte¹⁰ dovrebbero fare riferimento al fine di progettare le istruttorie delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, sgravi, detassazioni ecc.).

Così facendo:

- la singola amministrazione competente dovrebbe pianificare per tempo (prima di aprire l'accesso alle agevolazioni) tutto quello che serve ai vari fini (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) **compreso, in particolare, l'aggiornamento (ove necessario) del Registro**

del 16/4/2024 è stato poi precisato che le nuove misure non riguardavano gli investimenti iniziati (anno di riferimento) nel 2022.

MIMIT per Sabatini; Invitalia, per gli incentivi all'innovazione, autoproduzione energia, ecc.; AdE per crediti imposta investimenti; MIC per credito imposta pubblicità; CCIAA per i sostegni locali, ecc.

Nazionale Aiuti (RNA) e l'informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017 (tale aspetto, peraltro, s'inserisce a perfezione con le modifiche alla citata L. 124/2017 previste dall'articolo 8, co.2, della legge delega (L. 160/2023) nella parte in cui, in funzione del rafforzamento del ruolo da assegnare al RNA, si prevede che detto registro assolva a qualunque onere pubblicitario e di trasparenza previsto sia a carico dell'Amministrazione che dei beneficiari);

- eventuali richieste d'integrazione di dati dovrebbero essere gestite esclusivamente attraverso detto portale (l'amministrazione avviserà l'interessato attraverso PEC e con messaggio all'accesso dell'utente stesso al proprio cassetto); **null'altro** dovrebbe essere gestito attraverso modalità diverse (**stop quindi al quadro RU e RS dal modello redditi**; stop istanze e/o autocertificazioni inviate in mille modi diversi);
- il portale dovrebbe essere **collegato al Registro Imprese e all'Anagrafe Tributaria** (e ad eventuali altre Amministrazioni competenti) per acquisire a flusso continuo, in automatico, tutto quello che è già previsto in detti archivi pubblici (i.e.: informazioni anagrafiche, bonifici dei contributi erogati, importi dei crediti d'imposta speciali compensati con F24, detassazioni operate in RF redditi e/o Irap, ecc.);
- gli **operatori beneficiari**, con Spid e CNS, potrebbero e dovrebbero così fare tutto esclusivamente da questo cassetto, compresa (ove necessario) l'eventuale delega all'intermediario (ad esempio la banca che finanzia gli investimenti, per la Sabatini) il caricamento della documentazione per i controlli e/o quella integrativa che dovesse rendersi necessaria per novità sopravvenute.

In questo modo **ogni operatore economico avrebbe a disposizione un proprio cassetto** con tutte le informazioni - anche storiche - che lo riguardano. A regime tale gestione consentirebbe anche di **superare completamente l'attuale disciplina della trasparenza in nota integrativa bilancio** o sito internet (art. 1 co. 125 ss L. 124/2017) consentendo al singolo di abilitare (entro aprile/giugno dell'anno successivo) la visualizzazione agli stakeholders dei contributi e sovvenzioni dal medesimo percepiti.

N.B: ci premuriamo di attirare l'attenzione sulla necessità di correggere un problema nel **DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175** (recante *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*) che erroneamente cita solo **l'art. 1057-bis della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020**, (recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*), e non anche **l'art. 446 della Legge n. 207 del 29 dicembre 2023**, (recante *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*).

Per quanto riguarda il tema delle **Aree Idonee**

Esprimiamo forte preoccupazione per le nuove norme in materia di **aree idonee** contenute nel **Decreto-Legge «Misure Urgenti in Materia di Piano Transizione 5.0 e Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili»**, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 novembre scorso.

L'articolo 2 introduce disposizioni **gravemente restrittive**, delineando un **quadro addirittura peggiorativo rispetto a quello introdotto dal DM Aree Idonee** del 21 giugno 2024, già insufficiente e annullato dai Giudici amministrativi.

In particolare, con le nuove disposizioni adottate dal Governo, la **quasi totalità del territorio nazionale non sarà idonea alle rinnovabili** e, per effetto della loro **applicazione retroattiva**, si bloccheranno non solo i progetti futuri, ma anche tutti i progetti che sono già in iter autorizzativo. Forti preoccupazioni in tal senso sono già arrivate da Regioni come l'Umbria, la Sicilia e la Campania.

Le nuove norme introdotte dal Decreto presentano una **contraddizione evidente**: da un lato impongono alle Regioni obiettivi vincolanti di incremento della capacità rinnovabile entro il 2030, dall'altro rendono praticamente impossibile la realizzazione degli impianti restringendo in modo drastico il novero delle aree idonee.

Il nuovo quadro normativo **non è in linea con la Direttiva RED II** e implica il rischio di procedura di infrazione europea. Inoltre, compromette il raggiungimento degli obiettivi del **PNRR** e della recente misura dell'**Energy Release**, che richiederebbero invece un'accelerazione delle rinnovabili e non una brusca frenata. Si rischia altresì di non poter realizzare i progetti che hanno già partecipato alle **aste competitive del FER X Transitorio**.

La sentenza n. 9155/2025 del TAR Lazio ha dichiarato illegittimo il DM Aree Idonee del 2024 anche per **l'assenza di una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti autorizzativi degli impianti rinnovabili in corso di svolgimento**. Questo elemento è stato ritenuto decisivo dal Collegio, poiché la mancanza di un regime transitorio ha generato incertezza normativa e compromesso la continuità degli investimenti già avviati. Per non reiterare questo errore, non incorrere nei gravi rischi sopra esposti e per poter realizzare i progetti necessari a ridurre i costi dell'energia per le famiglie e le imprese, **è necessario che**, in sede di conversione del Decreto Legge, **sia resa esplicita una norma di salvaguardia dei progetti già in sviluppo**, come avvenuto nel 2024 con il DL Agricoltura (DL 63/2024).

La nuova disciplina sulle aree idonee introdotta dal DL Transizione 5.0 e Aree idonee si pone **in evidente contrasto** con lo spirito originario **dell'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021** che aveva dato correttamente attuazione alla **Direttiva RED II**.

Sarebbe quindi auspicabile ripristinare **la disciplina previgente** contenuta nel **D.Lgs. 199/2021 di attuazione della RED II**, assicurando così certezza e affidamento agli operatori che in questi anni hanno lavorato sulla base di questa disciplina.

Proposte emendative FINCO

1) **NORMA DI SALVAGUARDIA**

All'articolo 2, dopo il comma 1, andrebbe esplicitato il seguente testo:

“Le disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.”

Relazione illustrativa

Il testo proposto come comma aggiuntivo all'articolo 2 riprende integralmente la norma di salvaguardia già inserita nel DL Agricoltura (articolo 5, comma 2, Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024), garantendo coerenza con precedenti interventi legislativi.

L'introduzione di questa disposizione è **indispensabile per evitare effetti distorsivi e dannosi** derivanti dall'applicazione retroattiva delle nuove regole sulle aree idonee. In assenza di una norma di salvaguardia, si determinerebbero conseguenze gravi:

- **Blocco degli iter autorizzativi già avviati**, con rischio di sospensione o rigetto delle istanze per sopravvenuta carenza dei requisiti di idoneità non solo da parte del MASE, ma anche da parte delle Amministrazioni regionali e locali.
- **Apertura di contenziosi legali** tra operatori e amministrazioni, con impatti negativi sulla certezza del diritto e sulla stabilità regolatoria, nonché tra operatori e proprietari terrieri/fornitori/banche
- **Compromissione degli obiettivi del PNRR**, che richiedono un'accelerazione delle installazioni rinnovabili, non una brusca frenata.
- **Mancato incremento della produzione rinnovabile**, con conseguente mancata riduzione dei costi dell'energia per le famiglie e per le imprese.

- **Impossibilità di realizzare progetti già aggiudicatari nelle aste competitive del FER X Transitorio**, con conseguente perdita di investimenti e di capacità produttiva programmata, ponendo a rischio anche misure come l'Energy Release con un grave danno per le imprese energivore.
- **Aumento dei costi di realizzazione degli impianti e dell'energia prodotta**: restringendo le aree idonee, aumenteranno i costi dei pochi terreni disponibili, con un effetto a cascata che farà aumentare il prezzo dell'energia prodotta.
- **Perdita degli investimenti effettuati per lo sviluppo dei progetti** (per l'acquisizione della disponibilità giuridica delle aree, per spese di progettazione, oneri amministrativi).

Questa norma di salvaguardia non introduce alcuna deroga sostanziale, ma tutela il principio di affidamento degli operatori che hanno avviato progetti nel rispetto della disciplina vigente. È una misura di equilibrio e buon senso, necessaria per garantire continuità, certezza giuridica e coerenza con gli impegni assunti dal Paese in materia di transizione energetica.

2) FASCE DI RISPETTO BENI TUTELATI

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 4, lettera m) dopo le parole «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Testo ricostruito

Ai fini dell'adozione della normativa ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

[...]

*m) allo scopo di bilanciare le esigenze di diffusione delle energie da fonti rinnovabili con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto **dei***

beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto interviene sull'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m) del Decreto-legge n. 175/2025, per chiarire che **le fasce di rispetto di 3 km per impianti eolici e di 500 metri per impianti fotovoltaici si applicano esclusivamente ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai beni individuati dall'articolo 136 evitando l'estensione indiscriminata a tutte le aree tutelate ex art. 142.** In proposito, all'interno della Federazione, si sta attivando un **Tavolo** tra la Filiera delle Rinnovabili e quella dei Beni Culturali.

Il testo attuale del decreto introduce un vincolo generalizzato: le Regioni non possono considerare idonee le aree interne ai perimetri dei beni tutelati né quelle ricadenti in fasce di rispetto di 3 km per l'eolico e 500 metri per il fotovoltaico, senza alcuna distinzione tra tipologie di beni. Rispetto alla normativa precedente, che limitava il buffer a categorie circoscritte, **la nuova impostazione amplia in modo eccessivo il perimetro delle esclusioni**, creando un salto restrittivo non previsto dal quadro originario.

L'applicazione di **fasce di rispetto a tutte le aree paesaggistiche genera un effetto cumulativo:** le distanze si sommano e saturano il territorio, riducendo drasticamente la possibilità che le Regioni possano individuare aree idonee.

Le aree richiamate dall'articolo 142 del Codice comprendono: **litorali marini e lacuali, corsi d'acqua e relative sponde, etc.**

L'effetto espansivo di tali fasce, applicato a categorie così vaste, rischia di rendere **la quasi totalità del territorio nazionale non idonea alle rinnovabili.**

Un precedente significativo conferma la portata del problema: **le norme regionali emanate dalla Sardegna nel settembre 2024 avevano ridotto le aree idonee a meno dell'1% del territorio regionale**, come evidenziato dall'Assessore all'Industria Emanuele Cani e dalla Presidente Alessandra Todde. Il Governo ha impugnato quelle norme davanti alla Corte Costituzionale, e dovrebbe quindi, coerentemente, oggi evitare di fare altrettanto su scala nazionale con una norma di rango primario.

Una **ulteriore conferma proviene dall'Umbria**: l'Assessore all'Ambiente e all'Energia Thomas De Luca ha dichiarato che, con le nuove disposizioni, **l'intero territorio regionale sarebbe di fatto qualificato come area non idonea**, rendendo impossibile individuare nuove aree per impianti rinnovabili, comprese coperture e parcheggi, in un contesto già fortemente vincolato.

In assenza di accoglimento della proposta emendativa, le **conseguenze sarebbero gravi**:

- **Blocco dei progetti futuri e di quelli già in iter autorizzativo**, con effetti retroattivi.
- **Impossibilità di raggiungere gli obiettivi PNIEC e PNRR**, compromettendo gli impegni europei di decarbonizzazione.
- **Aumento dei costi energetici e perdita di competitività** per imprese e famiglie.
- **Contenziosi e incertezza normativa**, con impatti negativi sugli investimenti.

La proposta non riduce le misure di tutela né altera la logica della norma: mantiene le distanze e i vincoli sui beni tutelati, ma concentra il buffer rafforzato solo sui beni di particolare pregio, evitando estensioni indiscriminate. Questa soluzione si riallinea alla ratio storica del Codice e alle direttive europee sulla transizione energetica, garantendo un equilibrio tra protezione del patrimonio e sviluppo delle rinnovabili.

Queste modifiche permetterebbero di ridurre **l'incertezza giuridica e il rischio di contenziosi**, offrendo alle Regioni e agli operatori regole chiare e applicabili, **senza compromettere la tutela dei beni di valore.**

3) DEFINIZIONE STABILIMENTO C.D. SOLAR BELT

All'articolo 2, comma 1, lettera h) capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera l) numero 1):

- a. *dopo le parole* «del decreto legislativo n. 152 del 2006» *le parole:* «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «inclusi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,».
- b. *la parola* «350» *è sostituita dalla seguente* «500».

Testo ricostruito:

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ~~sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,~~ **includere le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie esistenti e quelle autorizzate**, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di ~~350~~ **500** metri dal medesimo impianto o stabilimento;

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene per **superare due gravi criticità** introdotte dal decreto-legge che riducono in modo significativo l'efficacia delle *solar belt*, ossia le fasce di terreno adiacenti agli impianti industriali destinate all'installazione di fotovoltaico.

Il primo elemento critico è la riduzione della distanza massima da 500 a 350 metri, che limita la superficie disponibile e contraddice la finalità originaria della norma: incentivare l'uso di aree già antropizzate e contenere il consumo di suolo agricolo.

La seconda criticità è dovuta all'aver previsto che lo stabilimento di riferimento debba essere soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo nuovo vincolo riduce drasticamente i siti idonei: molti stabilimenti industriali, pur essendo compatibili con l'installazione di fotovoltaico, non rientrano in questa categoria e verrebbero esclusi.

L'emendamento **elimina il requisito dell'AIA e ripristina la distanza di 500 metri**, garantendo coerenza con la ratio originaria e con gli obiettivi di accelerazione delle FER previsti dal PNIEC e dalle direttive europee, e **chiarisce che rientrano tra le aree idonee anche quelle occupate da impianti alimentati da fonti rinnovabili, stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e cabine primarie esistenti o autorizzate**, valorizzando infrastrutture già presenti e riducendo la necessità di nuovo consumo di suolo.

La proposta di emendamento ha **tre obiettivi fondamentali**:

1. **Rimuovere vincoli non giustificati** che riducono l'efficacia delle solar belt e introducono incertezza normativa.
2. **Favorire l'utilizzo di aree già infrastrutturate**, in linea con i principi di economia circolare e tutela del territorio.
3. **Garantire certezza del diritto e coerenza con gli impegni europei**, evitando interpretazioni restrittive che ostacolano il raggiungimento dei target 2030.

Se la proposta non venisse approvata, le **conseguenze sarebbero gravi**:

- **Riduzione drastica delle superfici idonee**, con un impatto diretto sulla capacità di installare nuovi impianti fotovoltaici.
- **Contrasto con gli obiettivi europei e nazionali**, con il rischio di non rispettare i target PNIEC e RED III e di incorrere in procedure di infrazione.
- **Aumento dei costi e perdita di competitività**, per effetto del rallentamento degli investimenti e della scarsità di aree disponibili.
- **Incertezza normativa e contenziosi**, dovuti all'ambiguità del requisito AIA e alla disparità di trattamento tra stabilimenti.
- **Maggiore consumo di suolo agricolo**, poiché l'esclusione delle aree infrastrutturate spingerebbe verso nuove superfici non antropizzate.
- **Snaturamento della ratio originaria della norma**, che da strumento di semplificazione e sviluppo delle FER diventerebbe una disposizione restrittiva e poco applicabile.

L'emendamento è indispensabile per garantire **certezza del diritto, coerenza con gli impegni europei e un reale incremento delle superfici idonee**, evitando che la disciplina delle solar belt si trasformi in una norma inefficace che rallenta la transizione energetica.

4. AREE IDONEE

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, aggiungere il comma «4-bis – Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.»

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene sull'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis» del disegno di legge, aggiungendo il comma 4-bis. Il nuovo comma 4-bis stabilisce che **le aree non incluse tra quelle individuate come idonee non possono essere automaticamente considerate non idonee** per la sola ragione della mancata inclusione nel novero delle aree idonee. La modifica mira a evitare **interpretazioni restrittive** che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle energie rinnovabili, in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica. In tal modo si garantisce la valutazione caso per caso delle aree non incluse, **evitando che la mancata inclusione si traduca in un divieto implicito.**

È bene ricordare che la **classificazione delle aree idonee non nasce per introdurre divieti**, ma per semplificare. Il Legislatore ha previsto la **definizione di “aree idonee” con l'obiettivo di accelerare i procedimenti autorizzativi**, riducendo i tempi di permitting di circa un terzo rispetto alle procedure ordinarie. Si tratta quindi di una **misura premiale**, volta a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili in zone già valutate come particolarmente compatibili.

In nessun caso, tuttavia, la mancata inclusione di un'area nel novero delle aree idonee può essere interpretata come divieto di installazione. Tale interpretazione sarebbe **in contrasto con la ratio della normativa europea e nazionale**, che mira a garantire la possibilità di realizzare impianti rinnovabili su tutto il territorio, **salvo specifiche incompatibilità ambientali o paesaggistiche accertate caso per caso.**

L'inclusione di questa proposta darebbe notevoli benefici:

- **Accelerazione della transizione energetica:** favorisce l'installazione di impianti rinnovabili anche in aree non espressamente qualificate come idonee, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
- **Maggiore certezza giuridica:** riduce il rischio di contenziosi derivanti da interpretazioni restrittive della norma.

- **Flessibilità per gli operatori:** consente alle imprese di proporre progetti in aree non incluse, sottoponendoli a valutazioni ambientali e paesaggistiche senza preclusioni automatiche.
- **Allineamento con le direttive UE:** evita che la normativa nazionale si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità e con le politiche europee per le energie rinnovabili.

In caso di **mancata approvazione** dell'emendamento, si porrebbero i seguenti **rischi**:

- **Blocchi autorizzativi:** le aree non incluse potrebbero essere considerate automaticamente non idonee, riducendo drasticamente le possibilità di sviluppo di nuovi impianti.
- **Aumento del contenzioso:** interpretazioni restrittive potrebbero generare ricorsi da parte degli operatori, con conseguente aggravio per la giustizia amministrativa.
- **Procedura di infrazione UE:** il mancato allineamento alla Direttiva RED II potrebbe esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.